Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0806(CNS)

23.9.2025

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 concernente la raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
(09737/2025 – C10-0118/2025 – 2025/0806(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Aurore Lalucq

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....9

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....10

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 concernente la raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (09737/2025 – C10-0118/2025 – 2025/0806(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la raccomandazione della Banca centrale europea (09737/2025 – ECB/2025/17),

– visti l'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 41 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C10-0118/2025),

– visto l'articolo 84 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2025),

1. approva il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea quale emendato;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto figurante nella raccomandazione della Banca centrale europea;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(3) La trasformazione digitale ha introdotto nuove opportunità radicali per integrare le tecnologie digitali non solo nelle imprese, ma anche nella fornitura di servizi pubblici. Ha creato un contesto	(3) La trasformazione digitale ha introdotto nuove opportunità radicali per integrare le tecnologie digitali non solo nelle imprese, ma anche nella fornitura di servizi pubblici. Ha creato un contesto

senza precedenti con nuove esigenze relative alle statistiche ***statistiche*** per assolvere i compiti del SEBC e nuove possibilità per una raccolta più efficiente di dati granulari. Inoltre, i recenti sviluppi economici e finanziari, quali l'emergenza climatica, la pandemia di COVID-19 e la crisi energetica e del costo della vita innescata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, hanno amplificato le richieste e le aspettative di statistiche più tempestive, più frequenti e più dettagliate, necessarie per sostenere l'assolvimento dei compiti del SEBC. Allo stesso tempo, è importante trovare un equilibrio tra tali richieste e aspettative e la necessità di ridurre al minimo l'onere in capo ai soggetti dichiaranti, dato che la competitività e la produttività sono condizioni essenziali per lo sviluppo delle imprese. Per questo motivo è importante adeguare il quadro giuridico a sostegno del principio "una tantum" in relazione alla segnalazione statistica e di vigilanza, ove possibile, per assicurare che i soggetti dichiaranti non siano tenuti a segnalare gli stessi dati più di una volta. Tali adeguamenti dovrebbero tenere conto dell'indipendenza della BCE e dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 2533/98.	senza precedenti con nuove esigenze relative alle statistiche per assolvere i compiti del SEBC e nuove possibilità per una raccolta più efficiente di dati granulari. Inoltre, i recenti sviluppi economici e finanziari, quali l'emergenza climatica, la pandemia di COVID-19 e la crisi energetica e del costo della vita innescata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, hanno amplificato le richieste e le aspettative di statistiche più tempestive, più frequenti e più dettagliate, necessarie per sostenere l'assolvimento dei compiti del SEBC. Allo stesso tempo, è importante trovare un equilibrio tra tali richieste e aspettative e la necessità di ridurre al minimo l'onere in capo ai soggetti dichiaranti, dato che la competitività e la produttività sono condizioni essenziali per lo sviluppo delle imprese. Per questo motivo è importante adeguare il quadro giuridico a sostegno del principio "una tantum" in relazione alla segnalazione statistica e di vigilanza, ove possibile, per assicurare che i soggetti dichiaranti non siano tenuti a segnalare gli stessi dati più di una volta. Tali adeguamenti dovrebbero tenere conto dell'indipendenza della BCE e dei principi statistici stabiliti nel regolamento (CE) n. 2533/98. ***La Banca centrale europea dovrebbe valutare, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo, le opportunità e le sfide derivanti dall'uso delle nuove tecnologie digitali per la raccolta di dati statistici e trarre conclusioni da tale valutazione mediante, se necessario, una nuova raccomandazione di modifica del presente regolamento.***
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 2533/98
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
	"4 bis. La BCE aggiorna l'importo delle sanzioni di cui al paragrafo 4 ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione dell'area dell'euro."

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 2533/98
Articolo 8 – punto 2 – lettera b

Testo del Consiglio	*Emendamento*
b) condividono informazioni statistiche riservate con altre parti legittime ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti di legge relativi alla vigilanza prudenziale ***e*** alla stabilità del sistema finanziario***;***	b) condividono informazioni statistiche riservate con altre parti legittime ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti di legge relativi alla vigilanza prudenziale***,*** alla stabilità del sistema finanziario***, all'integrità del mercato e alla tutela degli investitori.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 2533/98
Articolo 8 – punto 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	2 bis) Quando i membri del SEBC concedono l'accesso a informazioni statistiche riservate nei casi di cui alle lettere e) e g) del presente paragrafo, la persona fisica o giuridica che ottiene tale accesso utilizza tali dati solo per lo scopo consentito dai membri del SEBC e, se del caso, dal soggetto dichiarante o da altra persona fisica o giuridica, entità o filiale

che può essere identificata. Se la persona fisica o giuridica che ottiene l'accesso a tali dati può archiviarli, la sicurezza dell'archiviazione è garantita per evitare qualsiasi violazione della riservatezza. L'archiviazione non può essere superiore a tre anni.

Or. en

MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la raccomandazione della Banca centrale europea per la modifica del regolamento (CE) n. 2533/98 al fine di fare fronte ai significativi cambiamenti nella raccolta, nella compilazione, nella diffusione e nell'utilizzo delle informazioni statistiche da parte del SEBC dovuti alla trasformazione digitale.
Come sottolineato dalla BCE nella sua raccomandazione, tali cambiamenti hanno determinato una richiesta di informazioni statistiche più tempestive, più frequenti e più dettagliate, oltre a offrire nuove possibilità per una raccolta più efficiente di informazioni statistiche. Tali richieste e opportunità dovrebbero essere bilanciate riducendo al minimo i rischi associati. Tra questi rischi, la relatrice desidera sottolineare l'importanza di ridurre al minimo il rischio di violazione della riservatezza o di uso improprio delle informazioni riservate per scopi diversi da quelli autorizzati tra le parti coinvolte. A tal fine il regolamento in esame dovrebbe essere ulteriormente modificato per ridurre qualsiasi rischio di violazione di informazioni statistiche riservate e fornire garanzie adeguate, in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

La BCE raccomanda inoltre di aumentare l'entità delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi derivanti da regolamenti o decisioni della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazione statistica. La relatrice accoglie con favore questo emendamento e suggerisce alla BCE di aggiornare l'importo di tali sanzioni ogni cinque anni in funzione del tasso di inflazione dell'area euro. Il riesame periodico di tali importi può evitare che le sanzioni perdano il loro effetto deterrente e la loro efficacia nel tempo.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

La relatrice dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nella sua relazione alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).